



Spett.^{le}
C l i e n t e
Sua Sede

Circolare n. 1 del 14 gennaio 2025

OGGETTO: Comunicazioni lavoratori somministrati - INAIL mod. OT23 – Nomina R.L.S. – Fondi di assistenza sanitaria integrativa ed enti bilaterali

Lavoratori somministrati: adempimenti in scadenza 31 gennaio 2025

Ricordiamo che, come ogni anno, entro il 31 gennaio, ai sensi dell'art 36, c. 3 del D.Lgs n. 81/2015, le aziende che ricorrono a lavoratori somministrati hanno l'obbligo di comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSU o RSA) o, in loro mancanza, alle rappresentanze sindacali territoriali, i seguenti dati consuntivi: numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi nell'anno precedente, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

La dichiarazione dovrà essere inviata per raccomandata o PEC alle rappresentanze sindacali territoriali.

Per la Provincia di **Como** sono le seguenti:

CGIL-Camera del Lavoro via Italia Libera n. 23 22100 - Como filcamscgil.como@pecgil.it *	CISL dei Laghi via Brambilla n. 24 22100 - Como cisl.deilaghi@pec.cisl.it	CST – UIL del Lario via Torriani n. 27 22100 - Como como@pec.italuil.it
--	--	--

* per i settori diversi dal Terziario e dal Commercio è necessario verificare la PEC corrispondente; per il settore Tessile, Chimica e Plastica l'indirizzo di riferimento è filctemcgil.como@pecgil.it, mentre per il settore Legno dovrete utilizzare: filleacgil.como@pecgil.it

Per la Provincia di **Monza-Brianza** sono le seguenti:

CGIL-Camera del Lavoro via Premuda n. 17 20900 - Monza cgil.monzabrianza@pecgil.it	CISL Monza-Brianza-Lecco via Dante n. 17/A 20900 - Monza cisl.monzalecco@pec.it	CST – UIL Monza e Brianza via R. Ardigò n. 15 20900 - Monza mail@pec.uiltucslombardia.it
---	---	--

Vi preghiamo di verificare sui siti internet delle Organizzazioni sindacali i referenti territoriali al di fuori della Provincia di Como e di Monza e Brianza (in caso di necessità vi preghiamo di contattarci).

Vi ricordiamo di trasmetterci sempre copia del contratto di somministrazione per le annotazioni obbligatorie sul Libro Unico del Lavoro (LUL). Ricordiamo inoltre che, in caso di mancato o non corretto assolvimento di questi adempimenti, trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da € 250,00 a € 1.250,00 euro.

Domanda per la riduzione del tasso medio per prevenzione (OT23) ANNO 2025

Il modello OT23 riguarda lo sconto dei premi assicurativi per interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, adottati dalle imprese assicurate nel 2024 in aggiunta a quelli previsti dalla normativa vigente in materia. La domanda di riduzione può essere richiesta a prescindere dall'anzianità dell'attività lavorativa e deve essere inoltrata telematicamente, attraverso la sezione Servizi Online Riduzione per prevenzione presente sul sito www.inail.it, entro il **28 febbraio 2025**.

Gli interventi sono raggruppati in 6 sezioni:

SEZIONE A Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)

SEZIONE B Prevenzione del rischio stradale 2

SEZIONE C Prevenzione delle malattie professionali

SEZIONE D Formazione, addestramento, informazione

SEZIONE E Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative

SEZIONE F Gestione delle emergenze e DPI.

Novità per l'anno 2025:

- 1) ad ogni intervento non viene più attribuito un punteggio e, conseguentemente, non vi è più l'obbligo di raggiungere i 100 punti complessivi. Gli interventi sono ora suddivisi in **interventi di tipo A (39 in tutto) e di tipo B (33 in totale)**, con l'obbligo di realizzarne almeno uno per il tipo A oppure due per il tipo B.
- 2) sono previsti **interventi pluriennali** (10 in totale) che permettono di avere la riduzione per due oppure tre anni.
- 3) Sono stati introdotti 18 nuovi interventi rispetto al passato (installazione di tecnologie avanzate e sistemi di sicurezza, miglioramenti nelle infrastrutture e nei protocolli sanitari).

Per ogni intervento è indicata la documentazione ritenuta probante, che dovrà essere trasmessa unitamente all'istanza, tramite l'apposita funzionalità disponibile nel servizio online.

Nel modulo di domanda l'azienda dichiara inoltre di essere consapevole che il riconoscimento della riduzione è subordinato all'accertamento degli obblighi contributivi e assicurativi, all'osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e all'attuazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene dei luoghi di lavoro.

In caso di accoglimento, la riduzione è applicata nella misura fissa dell'otto per cento nei primi due anni dalla data d'inizio attività della PAT; per gli anni successivi la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT.

Per valutare l'idoneità e l'opportunità per la Vostra azienda di ottenere lo sconto, dovrete confrontarvi con i Vostri consulenti alla sicurezza o tecnici incaricati. Lo Studio è a disposizione per l'invio della documentazione tramite i servizi telematici INAIL; a tal scopo dovrete consegnare la documentazione necessaria entro il prossimo **14 febbraio 2025**.

INAIL – comunicazione RLS

Se non gestito direttamente dall'azienda o se non delegato ad altro professionista (consulente per la sicurezza), vi ricordiamo di comunicarci, il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) in caso di nuova nomina, al fine dell'adempimento degli obblighi comunicativi

previsti dall'art. 18 c.1 del D.Lgs. n.81/2008, tramite denuncia telematica all'INAIL entro il prossimo 31 marzo 2024.

Fondi di assistenza sanitaria integrativa ed enti bilaterali

I CCNL disciplinano le modalità di adesione ai fondi di assistenza sanitaria integrativa: si tratta di fondi di origine contrattuale finalizzati a fornire prestazioni aggiuntive, rispetto a quelle assicurate dal Servizio sanitario nazionale, a vantaggio dei lavoratori dipendenti, tramite il pagamento (integrale o parziale) del costo delle prestazioni richieste.

Al fine di agevolare i Vostri dipendenti, vi suggeriamo di ricordare loro che la denominazione del fondo contrattuale è reperibile in busta paga e che, per maggiori approfondimenti e informazioni, possono consultare direttamente i siti istituzionali dei fondi.

Il medesimo suggerimento riguarda anche le provvidenze eventualmente erogate dagli enti bilaterali, per i quali si rinvia sempre ai rispettivi siti istituzionali.

Grati per la collaborazione, porgiamo distinti saluti.

STUDIO FRIGERIO
Consulenti del Lavoro Associati